

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

cc

1 AGO. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI' - 1 AGO. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Lugi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. -793-

OGGETTO: \_\_\_\_\_ Atto di controllo ex D.G.R.L. n. 1306/02:  
Delibera del Direttore Centrale Approvvigionamenti - Informatica ed Organizzazione dell'Azienda Osp.  
S. Giovanni Addolorata n. 180/AIO del 18/06/03 concernente "Rinnovo annuale fornitura presidi sanitari  
specialistici acquisiti in regime di privativa industriale - Periodo 1.04.03/31.03.04 - Importo complessivo  
presunto: € 2.615.187,00 IVA inclusa". Parere positivo con indicazioni di modifica.



793 - 1 AGO. 2003

**OGGETTO:** Atto di controllo ex D.G.R.J. n.1306 del 27/9/02 - deliberazione del Direttore Centrale Approvvigionamenti - Informatica ed Organizzazione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata n. 180/AIO del 18/06/03 concernente: "Rinnovo annuale fornitura presidi sanitari specialistici acquisiti in regime di privativa industriale - Periodo 01/04/2003 - 31.03.2004 - Importo complessivo Euro 2.615.187,00 IVA inclusa". Parere positivo con indicazione di modifiche.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 54 dello Statuto della Regione Lazio, che attribuisce alla Giunta Regionale la vigilanza ed il controllo sugli enti e le aziende regionali;

VISTA la legge regionale 16/6/1994 n. 18 che, all'articolo 2 prevede in particolare che la Giunta Regionale esercita la vigilanza sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate alle aziende sanitarie, sull'imparzialità e sul buon andamento della loro attività e sulla qualità dell'assistenza, nonché ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare:

- l'art.2, comma 2, del D.Lgs n.502/92 che ha ricompreso nell'ambito delle competenze regionali *"... le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle ... unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie"*;

- il comma 2-sexies lett e) che conferisce alla Regione l'obbligo di disciplinare *"le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, nelle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse ..."*;


CONSIDERATA la critica situazione economico-finanziaria delle Aziende Sanitarie e la contestuale necessità di individuare delle misure correttive per ricondurre sotto controllo a spesa complessiva;

RILEVATO che nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Lazio della proposta di legge "Norme in materia di ordinamento del Servizio Sanitario Regionale", si rende necessario esercitare un controllo diretto sui provvedimenti adottati dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, con particolare riferimento a quelli che comportano un aumento dei costi, per il perseguimento dell'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria;

PRESO ATTO che la Regione Lazio già con il "concordamento" ha messo in atto un efficace strumento per il controllo dell'andamento della spesa sanitaria che ha prodotto degli effetti sul contenimento della spesa complessiva;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1306 del 27/9/02 con la quale è stato deliberato:

- di costituire una Commissione per la verifica ed il controllo dei provvedimenti dei Direttori Generali delle aziende sanitarie del Lazio;



793 - 1 AGO. 2003

- di stabilire che i provvedimenti dei Direttori Generali delle aziende sanitarie che comportino costi per le aziende stesse, dovranno essere inviati, preventivamente, alla Giunta Regionale che li esaminerà, tramite la Commissione, entro 40 giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali i provvedimenti stessi produrranno effetti giuridici;

- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di nominare la Commissione succitata sulla base delle designazioni da parte dei due Assessori interessati nonché la segreteria tecnica amministrativa e di emanare apposite direttive ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed alla Commissione per individuare i provvedimenti da sottoporre alla Commissione nonché determinare l'ambito di attività e le modalità di funzionamento della Commissione stessa;

- VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n.499/02 "Costituzione commissione per la verifica ed il controllo dei provvedimenti dei direttori generali delle aziende sanitarie della Regione Lazio";

VISTA la nota prot. n. 97798 del 30/10/02 con la quale il Presidente della Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni contenute nella su richiamata deliberazione, ha emanato le direttive per individuare i provvedimenti da sottoporre alla Commissione di verifica e controllo;

VISTO il provvedimento indicato in oggetto allegato alla presente delibera, trasmesso dalla Azienda Ospedaliera con nota del 25 giugno 2003 pervenuta il 25 giugno 2003, data da cui decorre il termine di 40 giorni per l'espletamento del controllo;

CONSIDERATO che tale provvedimento rientrando tra gli atti di cui alla su menzionata direttiva deve essere sottoposto al controllo della Giunta regionale;

VISTO il parere n. 19 del 22/07/2003 espresso dalla Commissione per la verifica ed il controllo dei provvedimenti dei Direttori Generali delle aziende sanitarie del Lazio, che si allega al presente atto deliberativo:

"trattasi di rinnovo affidato a mezzo di trattativa privata a ditte private per la fornitura di presidi sanitari specialistici, per un periodo di un anno al costo di € 2.615.187,00 IVA inclusa. Non risultano ultimati né gli atti della indicando gara, né risultano confermate le caratteristiche di infungibilità dei prodotti da fornire. Considerata la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 921 del 19/02/2003, che dichiara implicitamente abrogato l'art. 44 della legge n. 724/94, per incompatibilità con le nuove norme in materia di acquisizione di beni e servizi e che pertanto il rinnovo non deve diventare uno strumento per eludere le procedure di gara previste dalla normativa vigente, si ritiene di poter assentire alla proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi, con conseguente obbligo per il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di indire subito le procedure di gara, secondo la normativa comunitaria vigente, per il servizio in argomento";

all'unanimità

DELIBERA

1 DEL 2003

di esprimere parere positivo in merito al provvedimento in oggetto, condizionando però l'efficacia giuridica dello stesso all'introduzione delle seguenti modifiche:

- la proroga dei contratti relativi alla fornitura di presidi sanitari specialistici alle ditte già fornitrici dovrà avere una durata massima di sei mesi, con conseguente obbligo per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di indire subito apposita procedura di gara comunitaria per la fornitura in argomento, secondo la normativa vigente.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



PARERE n.19 del 22 LUGLIO 2003

La Commissione per la verifica ed il controllo dei provvedimenti dei Direttori Generali delle aziende sanitarie del Lazio, costituita con la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1306 del 27/9/02, nella seduta del 22 luglio 2003 ha preso in esame la deliberazione del Direttore Centrale Approvvigionamenti - Informatica ed Organizzazione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata n. 180/AIO del 18/06/03 concernente: "Rinnovo annuale fornitura presidi sanitari specialistici acquisiti in regime di privativa industriale - Periodo 01/04/2003 - 31.03.2004 - Importo complessivo presunto: Euro 2.615.187,00 IVA inclusa". A seguito del suddetto esame la Commissione esprime il seguente parere:

- trattasi di un rinnovo affidato a mezzo di trattativa privata a ditte diverse per il periodo di un anno al costo di € 2.615.187,00 Iva inclusa, e ciò contrasta con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, 19/02/2003 n.921 che dichiara implicitamente abrogato l'art.44 della legge n.724/1994 per incompatibilità con le nuove norme in materia di acquisizione di beni e servizi; infatti il rinnovo non deve diventare uno strumento per eludere le procedure di gara previste dalla normativa vigente. Inoltre non risultano ultimati né gli atti della indicata gara, né le caratteristiche di infungibilità dei prodotti da fornire; si ritiene di poter assentire alla proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi a partire da aprile c.a., con conseguente obbligo per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di indire subito le procedure di gara, secondo la normativa vigente per il servizio in argomento.

La Commissione:



dr.ssa Maria Chiara Coletti  
componente



dr.ssa Miriam Cipriani  
componente

Gen. dr. Mario Catalano  
coordinatore

